

XI LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione n. 11 del 22 novembre 2013, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale

Oggetto: contestazione di una causa di ineleggibilità prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 alla Consigliera Barbara ZILLI.

IL CONSIGLIO REGIONALE,

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 21/2004 che riserva al Consiglio regionale la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme previste dal proprio Regolamento interno, prevedendo che, qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un consigliere, il Consiglio deve contestarla al consigliere interessato, in modo da consentirgli di formulare le proprie osservazioni in merito, prima di deliberare definitivamente sulla sussistenza o meno della causa contestata;

CONSIDERATO che Barbara Zilli è stata ammessa alla carica di consigliere regionale con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 1° agosto 2013, in sostituzione del consigliere Stefano Mazzolini, la cui elezione è stata annullata, con deliberazione consiliare n. 4 del 30 luglio 2013 a seguito della sussistenza nei suoi confronti della causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) della l.r. 21/2004, non rimossa nei termini previsti dalla legge;

CONSIDERATO che la consigliera Barbara Zilli risulta essere stata componente del Consiglio di amministrazione di Agemont S.p.A., società a totale partecipazione regionale fino al 23 maggio 2013, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni;

CONSIDERATO, altresì, che le dimissioni da componente del Consiglio di amministrazione di Agemont S.p.A. sono intervenute oltre il termine di presentazione delle candidature per l'elezione al Consiglio regionale;

CONSIDERATO che la legge regionale 21/2004 contempla fra le cause di ineleggibilità quella derivante dall'essere "legali rappresentanti e dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa" (art. 2, comma 1, lett. m), e dal non aver rimosso tale situazione (ex art. 3 della medesima l.r. 21/2004) entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature;

VISTA la proposta di deliberazione, approvata il 30 ottobre 2013 dalla Giunta delle elezioni, pervenendo, dopo un approfondito esame della situazione della consigliera Barbara Zilli, a maggioranza dei consiglieri presenti, al convincimento che la stessa non incorra nella causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l.r. 21/2004, sopra citata, pur prendendo atto che la questione risulta giuridicamente controversa;

VISTA la nota integrativa presentata dalla Presidenza in data 22 novembre 2013, nella quale vengono forniti ulteriori elementi di approfondimento della questione;

RICHIAMATA la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 10701/1993, 3508/1993, 1992/2000, 17981/2003), secondo cui l'appartenenza al consiglio di amministrazione di una società per azioni con capitale maggioritario della Regione, della Provincia o del Comune, integra la causa di ineleggibilità alla carica, rispettivamente, di consigliere regionale, provinciale e comunale, prevista dalle disposizioni di cui art. 2, n. 10) della legge 23 aprile 1981, n. 154, e di cui all'art. 60, comma 1, n. 10) del D.lgs. 267/2000, che, sotto il profilo soggettivo, sono testualmente identiche alla disposizione regionale sopra richiamata, in quanto la figura del "dirigente" di una società deve essere interpretato nel senso di comprendere anche la carica di amministratore di società, ancorché privo di deleghe gestionali;

RITENUTO di non aderire alla proposta di convalida formulata dalla Giunta delle elezioni, in quanto vi sono fondati motivi per contestare la sussistenza della causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, prevista dall'art. 2, comma 1, lett. m), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, secondo cui sono ineleggibili i "dirigenti di società partecipate dalla Regione", locuzione che, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, dovrebbe intendersi come comprensiva dei componenti dei consigli di amministrazione;

DELIBERA

- 1) di contestare, per i motivi indicati in premessa, alla consigliera Barbara ZILLI, la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2, comma 1, lett. m), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21;
- 2) di dare mandato al Presidente del Consiglio di notificare il presente atto alla consigliera Barbara ZILLI, affinché questi possa formulare le proprie osservazioni in merito entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'atto.

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Emiliano Edera

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola